

DISCIPLINARE DEL LIBRO GENEALOGICO DEL CAVALLO DI RAZZA NORIKER

Art. 1

1. Il libro genealogico del cavallo di razza Noriker, già tra le razze autoctone ammesse al registro anagrafico delle razze e popolazioni equine riconducibili a gruppi etnici locali, è gestito, ai sensi dall'art.3 della Legge 15 gennaio 1991, n.30, modificata con legge 3 agosto 1999, dall'Associazione Italiana Allevatori (AIA) riconosciuta con D.P.R. 27 ottobre 1950, n.1051. Il libro genealogico è regolato dal presente disciplinare in armonia con la normativa comunitaria.

ORGANIZZAZIONE DEL LIBRO GENEALOGICO

Art. 2

1. Il libro genealogico è lo strumento per il miglioramento genetico della razza al fine di valorizzare la produzione sia sul piano tecnico che economico. Il libro genealogico inoltre ha lo scopo di conservare il Cavallo di razza Noriker. L'attività di selezione della razza Noriker si indirizzerà alla produzione di soggetti adatti agli attacchi e al tiro, possono anche essere adatti per l'equitazione.
2. Le attività di cui al presente disciplinare sono svolte secondo le norme previste dai successivi articoli, sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Associazione Italiana Allevatori, in accordo con le norme e standard dell'Associazione allevatori di cavalli di Salisburgo (Landespferdezuchtverband Salzburg) che detiene ai sensi della Decisione (CEE) n. 353 del 11 giugno 1992 il libro d'origine del cavallo di questa razza.

Art. 3

1. Organi del libro genealogico della razza Noriker sono:
 - a) La Commissione Tecnica Centrale (CTC);
 - b) L'Ufficio Centrale del libro genealogico (UC);
 - c) Gli Uffici Periferici (UP);
 - d) L' Ufficio Periferico di Riferimento (UPR);
 - e) Il Corpo degli Esperti.

Art. 4

1. La CTC studia e determina i criteri e gli indirizzi per il miglioramento della razza e propone eventuali modifiche al presente disciplinare.
2. Della CTC fanno parte:
 - Un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dei servizi zootecnici con funzione di sovrintendente ed incaricato di vigilare, con continuità, sugli adempimenti previsti dal presente disciplinare;
 - Tre funzionari rappresentanti delle Regioni (o Province Autonome) nelle quali la Razza Noriker ha maggiore consistenza di soggetti iscritti al libro genealogico (la nomina di tali Funzionari viene fatta dai rispettivi assessorati regionali per l'agricoltura);

- 
- Tre rappresentanti degli allevatori di cavalli di razza Noriker nominati dall'Associazione Italiana Allevatori sentite le Province e/o Regioni più rappresentative;
 - Un esperto di zootecnia nominato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta dell'Associazione Italiana Allevatori;
 - Un coordinatore degli esperti di razza;
 - Il Presidente AIA o suo delegato.
3. Il Direttore dell'Associazione Italiana Allevatori partecipa alle riunioni con voto consultivo e svolge, eventualmente per mezzo di un suo delegato, le funzioni di segretario della Commissione. Egli assicura la conformità dell'andamento dei lavori e delle delibere della CTC con le norme di legge, l'ordinamento dell'AIA e le prescrizioni del presente disciplinare.
 4. La riunione di insediamento è convocata con almeno 15 giorni di preavviso da parte del Direttore AIA.
 5. La CTC elegge, nel proprio ambito, il Presidente ed il Vice Presidente al primo punto dell'Ordine del giorno della riunione di insediamento. Fino all'elezione del Presidente, la CTC è presieduta dal membro più anziano per età.
 6. Il Presidente invia le convocazioni della CTC con almeno 15 giorni di preavviso allegando la documentazione sulla quale deliberare e, in relazione agli argomenti da trattare, può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della CTC.
 7. Le riunioni della CTC sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.
 8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. In assenza del Presidente assume la presidenza il Vice Presidente.
 9. Di ogni riunione è redatto apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.
 10. I membri della CTC restano in carica tre anni a partire dalla data della riunione di insediamento, e comunque fino alla riunione di insediamento della Commissione di nomina successiva, e possono essere riconfermati. I membri della CTC che sono assenti ingiustificati per due successive sedute della commissione, sono dichiarati decaduti dalla CTC medesima e vengono sostituiti dall'Ente di competenza, mediante una nuova nomina effettuata con le medesime procedure previste per i rinnovi.
 11. L'Associazione Italiana Allevatori è tenuta a garantire la continuità del lavoro della CTC attraverso la sollecita attivazione delle procedure per il suo rinnovo nell'imminenza della scadenza del mandato triennale, e la tempestiva convocazione della riunione di insediamento non appena verificata la nomina di almeno la metà più uno dei componenti la Commissione incluso il rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. In ogni caso, la CTC mantiene le proprie funzioni ed i propri poteri fino all'insediamento del successivo mandato.

Art. 5

1. L'UC provvede a:
 - a) Eseguire i compiti relativi al funzionamento del libro genealogico;
 - b) Coordinare e controllare, anche con ispezioni, il lavoro degli Uffici periferici (UPR e UP) e degli allevamenti per assicurare uniformità e tempestività di esecuzione di quanto stabilito nel presente disciplinare o da delibere della CTC;
 - c) Elaborare e pubblicare i dati rilevati e forniti dagli UP riguardanti i soggetti iscritti;
 - d) Diffondere altri documenti e pubblicazioni inerenti il libro genealogico;
 - e) Tenere i contatti con l'Associazione che detiene il libro delle origini della razza o delegarne il compito;
 - f) Nominare gli esperti di razza ed a provvedere alla loro formazione seguendo gli indirizzi della CTC.
2. Il responsabile dell'applicazione del disciplinare e delle norme tecniche del libro genealogico e delle delibere della CTC è il direttore dell'AIA.

Art. 6

1. Gli UP provvedono a:

- a) Espletare, nell'ambito del territorio di propria competenza, le attività del libro genealogico, secondo le disposizioni e le norme operative dettate dall'UC;
- b) Svolgere le attività di informazione, verifica, raccolta di dati e di campioni biologici previste dalle delibere della CTC secondo le istruzioni impartite dall'UC;
- c) Trasmettere nei tempi e nei modi indicati dall'UC i dati ed i campioni di cui alla lettera precedente;
- d) Rilasciare i documenti ufficiali del libro genealogico secondo le modalità stabilite dall'UC;
- e) Segnalare all'UC gli allevatori che richiedono l'iscrizione all'Albo degli allevatori e proprietari di cui al successivo art.10;
- f) Segnalare tempestivamente all'UC qualsiasi irregolarità o anomalia riscontrata.

Art. 7

1. L' UPR individuato nella Federazione Provinciale Allevatori Cavalli Razza Haflinger dell'Alto Adige, svolge gli stessi compiti degli UP ed ha inoltre il compito di ricercare le genealogie mancanti dei soggetti del libro genealogico provvedendo nel caso al loro inserimento.
2. All'UPR possono essere delegati dall'UC:
 - a) Il compito di tenere i contatti con l'organizzazione che detiene il libro d'origine del cavallo di questa razza;
 - b) Il coordinamento a livello nazionale della promozione della razza del cavallo Noriker.

Art. 8

1. Il Corpo degli esperti è formato da tecnici specializzati nominati dall'UC ed incaricati dall'Associazione Italiana Allevatori per la valutazione morfologica degli stalloni e delle fattrici da iscrivere al libro genealogico, nonché per quella dei cavalli presentati alle mostre.
2. L'attività degli esperti è coordinata dall'UC dell'AIA.
3. Il Corpo degli esperti è composto dagli esperti di razza, scelti tra allevatori e tecnici competenti nell'allevamento e nelle caratteristiche della specifica popolazione e devono avere frequentato con successo un corso per esperti di razza in Italia o presso la associazione che detiene il libri delle origine di questa razza. Gli esperti sono proposti dall'UC, anche su indicazione degli UP, e sono nominati dall'AIA.
4. Gli esperti restano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.
5. L'esperto è tenuto a partecipare a tutti i corsi di aggiornamento che vengono indetti dall'UC pena, fatte salve cause di forza maggiore, l'esclusione dal corpo degli esperti.
6. Gli esperti debbono assicurare indipendenza, disponibilità, riservatezza, serietà ed autorità.
7. L'esperto può svolgere attività di valutazione di cavalli di razza Noriker solo su specifica autorizzazione dell'UC, questo vale anche per le manifestazioni non riconosciute dal libro genealogico nazionale o per quelle effettuate all'estero.
8. L'esperto impossibilitato a partecipare alle manifestazioni per le quali è stato designato deve darne tempestiva comunicazione all'UC.
9. Un eventuale ricorso contro il giudizio degli esperti può essere fatto solo a titolo oneroso a carico dell'allevatore.
10. Se un esperto viene nominato come facente parte degli allevatori all'interno della CTC, non può esercitare, per il triennio in cui è in carica, l'attività di esperto.

ARTICOLAZIONE DEL LIBRO GENEALOGICO

Art. 9

1. Il libro genealogico si articola in:
 - a) Albo degli allevatori e dei proprietari;
 - b) Sezione Puledri;
 - c) Sezione Stalloni;
 - d) Sezione Fattrici;
 - e) Sezione Supplementare.
2. Le sezioni di cui alla lettere b), c) e d) costituiscono la sezione principale del libro genealogico, la sezione di cui alla lettera e) costituisce la sezione supplementare.

Albo allevatori e proprietari

Art. 10

1. L'iscrizione al libro genealogico è volontaria ed è richiesta, per iscritto, dagli allevatori interessati agli Uffici Periferici competenti per territorio. Sono ammessi al libro genealogico e vengono iscritti all'Albo degli allevatori e dei proprietari di cui al precedente art. 9 coloro che:
 - a) Siano proprietari di cavalli di razza Noriker tenuti in aziende site sul territorio italiano;
 - b) Si impegnino a svolgere l'attività prevista dal libro genealogico;
 - c) Si astengano da comportamenti e azioni che possano arrecare nocumento o danno all'immagine all'organizzazione del libro genealogico;
 - d) Siano sottoposti ai controlli prescritti dalle competenti Autorità Sanitarie.
2. Il giudizio di idoneità è pronunciato per iscritto dall'UC previo parere favorevole dell'UP.
3. L'allevatore per il quale l'UP non ha dato parere favorevole all'iscrizione, può presentare ricorso all'UC che emette parere definitivo.
4. L'UC procede alla cancellazione di quegli allevatori che hanno presentato all'UP le proprie dimissioni dal libro genealogico, e di quegli allevatori per i quali siano venute a cessare le condizioni di ammissione.
5. I centri d'inseminazione artificiale ed i tenutari delle stazioni di monta naturale pubblica, in quanto detentori di riproduttori iscritti al libro genealogico, sono considerati allevatori ammessi al libro medesimo fino a diversa determinazione e sono pertanto tenuti al rispetto e all'osservanza di quanto previsto nel presente disciplinare.

Sezione puledri

Art. 11

1. Alla sezione puledri possono essere iscritti solo soggetti i cui padre e madre risultino essere iscritti rispettivamente alla sezione stalloni e alla sezione attrici o ad un libro genealogico estero di cavalli di razza Noriker ufficialmente riconosciuto al momento della nascita del puledro.
2. I puledri maschi nati dopo l'approvazione del libro genealogico italiano sono iscritti alla rispettiva sezione secondo il principio della selezione in purezza.

Sezione attrici

Art. 12

1. Alla Sezione attrici sono iscritti i soggetti provenienti dalla sezione puledri che:
 - a) Abbiano superato la valutazione morfologica di cui al successivo art. 16 con una valutazione positiva in ognuno dei quattro criteri di valutazione;



- 
- b) Abbiano i requisiti previsti dalle norme tecniche di selezione;
 - c) Abbiano almeno 4 generazioni di ascendenza conosciuta sia di linea materna che di linea paterna.

Sezione stalloni

Art. 13

1. Alla sezione stalloni sono iscritti i soggetti provenienti dalla sezione puledri che:
 - a) Abbiano superato la valutazione morfologica di cui al successivo art. 16 con una valutazione positiva in ognuno dei quattro criteri di valutazione;
 - b) Abbiano i requisiti previsti dalle norme tecniche di selezione;
 - c) Abbiano almeno 4 generazioni di ascendenza conosciuta di razza Noriker sia di linea materna che di linea paterna;
 - d) Non riscontrano anomalie compromettenti la riproduzione (p.e. criptorchidismo).

Sezione supplementare

Art. 14

1. Alla sezione supplementare sono iscritti i maschi e le femmine di razza Noriker privi o parzialmente privi dei requisiti previsti dall'art. 11 e i soggetti che non sono stati ancora sottoposti o non hanno superato la valutazione morfologica.

Iscrizione di cavalli provenienti da altri paesi

Art. 15

1. Possono essere iscritti al libro genealogico soggetti di razza Noriker importati:
 - a) Non iscritti a LG esteri ma con genitori appartenenti ad un libro genealogico estero ufficialmente riconosciuto
 - b) Iscritti a LG esteri ufficialmente riconosciuti ai sensi del presente disciplinare.
2. Tutti i soggetti importati sono iscritti alla sezione supplementare e in seguito alla valutazione morfologica saranno inseriti nella sezione di competenza. L'ascendenza dei soggetti importati è attestata dai documenti rilasciati dal libro genealogico di provenienza. I soggetti mantengono il passaporto il microchip e il rispettivo codice UELN (Universal Equine Life Number).

VALUTAZIONE MORFOLOGICA

Art. 16

1. Le valutazioni morfologiche sono eseguite da un membro del corpo degli esperti individuato dall'UC nell'ambito di raduni indetti dallo stesso UC su richiesta degli UP. Viene predisposto un calendario per i raduni di ogni regione
2. Ai fini dell'iscrizione al registro stalloni o al registro fattrici, i cavalli vengono valutati a partire dall'età di 36 mesi per le femmine e di 30 mesi per i maschi. La valutazione può essere ripetuta una sola volta a distanza di almeno un anno.
3. Esiste inoltre la possibilità che la valutazione di un cavallo sia rimandata se questo si presenta p.e. con una zoppia e l'ispettore è impossibilitato a valutarne le andature.

Informazioni di libro genealogico

Art. 17

1. Gli UP devono provvedere al rilevamento e alla raccolta presso gli allevatori iscritti delle informazioni previste dall'anagrafe degli equidi di cui all'art. 8 comma 15 della Legge 1 agosto 2003, n. 200 nonché alla raccolta di dati e campioni previsti dalla CTC.

2. Tutti i dati non già regolati dalla normativa sull'anagrafe degli equidi devono essere inviati secondo modalità e tempistica definita dall'UC.

Identificazione dei soggetti iscritti

Art. 18

1. Per essere iscritti, gli animali devono essere correttamente identificati secondo le prescrizioni dell'anagrafe degli equidi.
2. Ad ogni puledro nato si assegna un nome, per le femmine si assegna un nome proprio anche doppio che inizia con la stessa lettera del nome della madre. Per i maschi, il nome è composto di un nome proprio che inizia con la prima lettera del nome del padre e dal nome della rispettiva linea di sangue (Vulkan, Nero, Schaunitz, Diamant, Elmar).
3. L'iscrizione al registro puledri può essere confermata da un marchio sulla coscia sinistra. La successiva iscrizione alla sezione stalloni o fattrici può essere confermata dalla marchiatura sulla spalla sinistra. Il marchio è rappresentato da una stella alpina che circonda la lettera N. La marchiatura è facoltativa e può essere apposta solo con l'accordo dell'allevatore.

Art. 19

1. Ai fini di un più sicuro controllo dell'identità dei puledri, stalloni e fattrici, nonché al fine di verificare l'ascendenza dichiarata per un soggetto iscritto, l'UC può in qualunque momento effettuare prelievi di materiale biologico ai soggetti medesimi per sottoporli ad analisi del DNA secondo i metodi approvati dalla CTC.
2. I puledri/e la cui ascendenza non sia stata confermata dal confronto del loro DNA con quelli dei loro genitori dichiarati vengono iscritti alla sezione supplementare.

Art. 20

1. L'UC, su conforme parere della CTC, può procedere alla radiazione degli stalloni iscritti al registro stalloni qualora essi si rivelino portatori di caratteri indesiderati o quando la prosecuzione del loro uso comporti rischi troppo elevati per il mantenimento della variabilità genetica nella popolazione.

Documenti ufficiali del libro genealogico

Art. 21

1. Sono documenti Ufficiali del Libri genealogico, i seguenti modelli predisposti dall'UC:
 - a) Scheda di identificazione;
 - b) Scheda di valutazione morfologica;
 - c) Certificato genealogico/passaporto;
 - d) Eventuali altri moduli, registri e schede che dovessero rendersi indispensabili per il miglior funzionamento del servizio, saranno predisposti dall'UC.
2. Per ogni animale deve essere rilasciato un solo certificato genealogico/passaporto originale; in caso di smarrimento, debitamente denunciato dall'interessato, potrà rilasciarsi un secondo certificato/passaporto sul quale, peraltro, deve essere specificata in modo evidente la parola "duplicato" secondo le disposizioni attuative dell'anagrafe degli equidi.

Mostre ed altre manifestazioni ufficiali del libro genealogico

Art. 22

1. Mostre ed altre manifestazioni ufficiali del libro genealogico sono finalizzate alla promozione della razza ed al confronto tra i soggetti esposti.
2. Le manifestazioni di cui sopra possono avere carattere nazionale, regionale, interprovinciale o provinciale devono essere organizzate secondo l'apposito disciplinare ed essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'UC.





Obblighi degli allevatori – Finanziamento del libro genealogico

Art. 23

1. Il proprietario o allevatore iscritto all'albo di cui all'art. 8 si impegna:

- a) Ad osservare il presente disciplinare, e le disposizioni impartite dall'UC;
- b) Ad ottemperare alle disposizioni riguardanti avvisi, denunce;
- c) A mantenere i soggetti allevati in ricoveri igienici che consentano una razionale esecuzione delle operazioni di pulizia e disinfezione;
- d) A sottoporre tutti i soggetti iscritti ai controlli previsti e a fornire su di essi tutte le informazioni richieste dall'UC;
- e) A consentire all'AIA l'utilizzo dei campioni di materiale biologico prelevati da soggetti iscritti al libro genealogico a fini di ricerca, indagine e certificazione;
- f) A concorrere al finanziamento delle attività del libro genealogico con le quote stabilite dall'Associazione Italiana Allevatori in armonia con le direttive dell'UC.

Art. 24

1. Per le infrazioni alle norme del presente disciplinare l'allevatore è passibile delle seguenti penalità:

- a) Radiazione di determinati soggetti, qualora emergano dubbi sulla loro identità;
- b) Ammonimento;
- c) Sospensione temporanea dal libro genealogico;
- d) Radiazione dal libro genealogico;
- e) Denuncia all'autorità giudiziaria nel caso di reato.

2. I provvedimenti a,b,c,d, sono deliberati dall'UC sentito il parere, dell'UP competente per territorio.

3. Avverso i provvedimenti di cui ai punti c) e d) è ammesso il ricorso da parte dell'allevatore alla CTC. La denuncia di cui alla lettera e) è presentata dall'UP o dall'AIA.

Art. 25

1. Al finanziamento delle attività del libro genealogico si provvede sia in sede centrale che periferica con:

- a) Quote associative;
- b) Contributi per servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale;
- c) Contributi per materiale utile allo svolgimento dei compiti istituzionali a qualunque titolo messo a disposizione;
- d) Contributi comunitari, statali, e regionali in applicazione di leggi in materia zootecnica;
- e) Altre eventuali entrate.

Disposizioni generali

Art. 26

1. Registri, certificati, moduli e atti in genere derivanti dal presente disciplinare e contraddistinti dal marchio depositato dall'AIA hanno valore ufficiale. Chiunque sottragga, alteri, contraffaccia i documenti e i contrassegni depositati, o chi ne faccia uso indebito, è perseguito a norma di legge.

Art. 27

1. Le modifiche al presente disciplinare di iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o proposte dall'AIA, su conforme parere della CTC, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

Art. 28

1. Le norme tecniche, riportate in appendice, che disciplinano l'iscrizione dei soggetti al libro genealogico vengono emanate dalla CTC e devono essere approvate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Eventuali modifiche delle norme tecniche del disciplinare del libro genealogico del cavallo Noriker di iniziativa di detto Ministero entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, quelle proposte dall'AIA, previa delibera della CTC, devono venire trasmesse al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro 60 giorni dalla data della delibera della CTC stessa.
3. Le modifiche entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel caso non ci sia stato un parere contrario di quest'ultimo.

Norma transitoria

Art. 29

1. I cavalli di razza Noriker già iscritti al "registro anagrafico delle razze equine ed asinine a limitata diffusione" ed i loro proprietari, sono rispettivamente trasferiti alle sezioni di appartenenza e alla sezione dell'Albo degli allevatori e proprietari di cui all'art.9. Sono altresì trasferite anche le valutazioni morfologiche fino ad ora eseguite.

VISTO SI APPROVA
IL Direttore Generale
(Giuseppe Blasi)





NORME TECNICHE DEL LIBRO GENEALOGICO DEL CAVALLO DI RAZZA NORIKER

Sinonimi

Norico

Selezione

Il Libro Genealogico del cavallo di razza Noriker è un Libro chiuso. La selezione avviene in purezza.

Caratteristiche di razza

Il Noriker è un cavallo brachimorfo con baricentro basso, mediamente pesante, di grandi dimensioni con appiombi asciutti e corretti. Il Noriker è indicato per il tiro di carrozze e il tiro pesante; può essere usato anche da sella.

Genealogicamente si riconoscono 5 linee maschili: Vulkan, Nero, Schaunitz, Diamant e Elmar.

Mantelli

Sono abituali i seguenti mantelli nelle loro variazioni:

morello, baio, sauro, grigio, testa di moro, tigrato e pezzato.

Misure biometriche

- Le misure ideali sono per le fattrici un'altezza al garrese compresa fra 156 e 162 cm e una misurazione dello stinco fra 22 e 25 cm. L'altezza minima al garrese all'età di 36 mesi deve essere di 152 cm.
- Le misure ideali dello stallone sono un'altezza al garrese compresa fra 158 e 165 cm e una misurazione dello stinco fra 23 e 26 cm. L'altezza minima al garrese all'età di 30 mesi deve essere di 156 cm, a 36 mesi di 157 cm e oltre i 36 mesi di 158.

Morfologia

- **Testa:** testa asciutta, tipica, espressiva, distinta con sguardo attento.
- **Collo:** collo muscoloso di media lunghezza, con un buon attacco spalla-collo, senza un eccessivo sviluppo della muscolatura sul lato inferiore.
- **Treno anteriore:** spalla muscolosa con una giusta inclinazione e torace largo e profondo, garrese evidente.
- **Tronco:** tronco sufficientemente lungo e profondo con una linea dorso-lombare sostenuta ed elastica, un buon raccordo fra treno anteriore, tronco e treno posteriore con un buon sviluppo del costato.
- **Treno posteriore:** groppa sufficientemente lunga, larga, doppia e molto muscolosa.
- **Arti:** Di fondamentale importanza sono arti robusti, corretti, asciutti con articolazioni ben sviluppate e zoccoli resistenti.

Ulteriori caratteristiche

Longevità, fertilità, buon carattere, temperamento mite, varie attitudini, buona attitudine al tiro e attitudine alla sella.

Valutazione morfologica

La valutazione morfologica del cavallo di razza Noriker si basa su quattro criteri di valutazione e viene espressa tramite un giudizio complessivo (vedi tabella).



Definizione criteri di valutazione

1. Caratteri tipici

I caratteri tipici o tipicità permettono di valutare la morfologia del cavallo nel suo insieme, tenendo conto dei seguenti criteri:

- ⇒ **tipicità** in armonia con lo standard di razza
- ⇒ **caratteristiche sessuali** chiara appartenenza al tipo femminile o maschile
- ⇒ **distinzione** in particolare testa asciutta ed espressività.

2. Armonia

Per "armonia" si intende il giusto equilibrio fra tutte le parti anatomiche, con una buona meccanica dei movimenti. Un cavallo è definito disarmonico quando una parte del corpo non è sufficientemente sviluppata rispetto alle altre, ad esempio spalla corta e verticale, l'omero corto, la groppo corta, gli arti non corretti.

Ricadono in questo criterio di valutazione anche i difetti degli arti e degli appiombi ed una meccanica dei movimenti non corretta, apparentemente congenita.

3. Sviluppo generale

Il termine "sviluppo generale" indica la conformazione ed il modello del cavallo.

È richiesto il giusto equilibrio fra altezza al garrese, lunghezza e larghezza del tronco e profondità del torace. Il cavallo Noriker è un cavallo brachimorfo, di tagli adeguata con un sufficiente sviluppo del tronco e del torace, con sufficiente altezza libera in modo da garantire l'equilibrio e l'armonia dei movimenti.

4. Andature ed impulso

Il passo deve essere lungo, il trotto non accentuato, con un'imponente spinta dal treno posteriore. Le falcate devono essere molto ampie.

Nota bene:

- passo franco e cadenzato, a quattro tempi, dove le orme dei posteriori superano quelle degli anteriori.
- trotto franco, attivo, a due tempi, con falcate ampie, dove le orme dei posteriori coprono quelle degli anteriori.
- andature generalmente franche e dritte, con movimenti equilibrati ed armonici.

Suddivisione delle varie classi di selezione

CAT.	VALUTAZIONE					
	ottimo	molto buono	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
IA	4					e
IA	3	1				
IA-	2	2				
IB+	1	3				
IB		4				
IB		3	1			
IB-		2	2			
IIA+		1	3			
IIA			4			
IIA			3	1		
IIA-			2	2		
IIB+			1	3		
IIB				4		

IIB				3	1	
IIB-				2	2	
III+				1	3	
III				4		
Non iscritto						1

Anomalie compromettenti la riproduzione

La determinazione d'anomalie compromettenti la riproduzione, avviene al momento della valutazione morfologica. Le seguenti anomalie sono rilevate dall'ispettore di razza ed è eventualmente richiesta una verifica da un veterinario:

- Compromissione degli organi genitali, quali giustificano grandi dubbi per l'ammissione alla riproduzione
- Fenomeni, i quali denotano a malattie ereditarie specie: eczema estivo, mal della luna, ernia ombelicale o mancata saldatura della linea alba, anomalie della mandibola e della mascella, lussazione congenita del ginocchio, anomalie dello zoccolo congenite.

Verifica di Ascendenza

Prima dell'iscrizione al Libro Genealogico deve avvenire una verifica d'ascendenza, se esistono dubbi sull'ascendenza dichiarata. Questo caso si forma generalmente quando:

- Le dichiarazioni sul certificato di monta o certificato di fecondazione artificiale non sono complete o plausibili (richiesti test genealogici di discendenza materna e paterna)
- La fattrice in allevamento brado è stata coperta probabilmente da più di uno stallone (richiesto solamente test di discendenza paterno)
- Durante un calore, la fattrice è stata coperte da due o più stalloni (richiesto solamente test di discendenza paterno),
- La durata di gestazione si discosta per più di 30 giorni dai 335 giorni di gestazione normali (richiesto solamente test di discendenza paterno),
- Il puledro non è stato identificato e registrato sotto la madre (richiesti test genealogici di discendenza materna e paterna),
- Il puledro discende da una fecondazione artificiale (richiesto solamente test di discendenza paterno).

I costi sono a carico del proprietario del cavallo.

RICORSI

Il giudizio dell'Ispettore Nazionale di Razza è insindacabile.

È possibile presentare ricorsi sull'esclusione dall'iscrizione solo ed esclusivamente per le anomalie ereditarie.

La C.T.C. nominerà in tal caso una Commissione che si pronuncerà con giudizio insindacabile.

Libri Genealogici Esteri Ufficialmente riconosciuti

Attualmente il Libro Genealogico Estero ufficialmente riconosciuti e che detiene il Libro genealogico d'origine della razza Noriker è:

LANDESPFERDEZUCHTVERBAND SALZBURG

reg. Gen. m. b. H., 5751 Maishofen, Mayerhoferstraße 12, Austria



Per copia conforme
S. S. S. S. S.

VISTO SI APPROVA
IL Direttore Generale
(Giuseppe Blasi)

A



Disciplinare delle Manifestazioni Ufficiali del Libro genealogico del cavallo Noriker

art. 1

1. L'Ufficio Centrale (UC) del libro genealogico organizza direttamente o tramite altro ente da esso delegato le manifestazioni ufficiali del libro genealogico. Se non direttamente organizzate dall'UC, le manifestazioni ufficiali del libro medesimo si svolgeranno in ogni caso sotto la sua vigilanza e responsabilità. Pertanto, in ogni caso l'UC nominerà una persona espressamente incaricata di vigilare sull'applicazione del presente disciplinare.

art. 2

1. Sono ammessi alla partecipazione i cavalli di razza Noriker iscritti al libro genealogico con i seguenti requisiti:
 - a) Soggetti adulti già iscritti al libro genealogico;
 - b) Puledri iscritti alla sezione puledri.

art. 3

1. Nelle manifestazioni ufficiali devono essere previste le seguenti sezioni e categorie:

<i>Sezione I - Maschi</i>		<i>Sezione II - Femmine</i>
Cat.1 – puledri fino a 30 mesi		Cat.1 – puledre fino a 18 mesi
Cat.2 – stalloni fino a 5 anni		Cat.2 – puledre fino a 36 mesi
Cat.3 – stalloni oltre 5 anni		Cat.3 – fattrici fino a 5 anni
		Cat.4 – fattrici da 5 a 10 anni
		Cat.5 - fattrici oltre 10 anni

2. Sono ammesse categorie composte da un numero minimo di 5 cavalli.

art. 4

1. L'UC può prevedere l'organizzazione di particolari sezioni quali:
 - a) gruppi omotipici;
 - b) campionato nazionale stalloni.

art. 5

1. I cavalli partecipanti alle manifestazioni ufficiali devono essere accompagnati da un documento di identificazione in regola dove figurino i trattamenti profilattici ed le prove sanitarie previste dai regolamenti sanitari vigenti e quelle eventualmente emanate dall'ente organizzatore.

art. 6

1. La valutazione dei cavalli è di tipo morfologico ed è affidata ad un unico esperto per ciascuna categoria, designato dall'UC del libro genealogico e scelto tra i membri del corpo degli esperti.
2. Non possono giudicare esperti proprietari di soggetti partecipanti alla manifestazione.
3. La valutazione deve avvenire alla presenza del pubblico, con animali in movimento presentati in recinti preclusi a qualsiasi persona che non sia giudice effettivo, salvo il personale di custodia. Per ciascun soggetto deve essere redatta apposita scheda di valutazione.
4. Il giudizio deve essere motivato pubblicamente ed è inappellabile.

art. 7

1. I risultati conseguiti dai singoli soggetti partecipanti alle mostre ufficiali organizzate con il presente disciplinare devono essere trascritti nelle schede del libro genealogico nazionale e riportati sui certificati genealogici.

art. 8

1. L'ente organizzatore si riserva di emanare tutte quelle altre disposizioni di carattere logistico-organizzativo che riterrà opportune. Esse avranno valore pari al presente Disciplinare.

VISTO SI APPROVA
IL Direttore Generale
(Giuseppe Blasi)



